



Misure straordinarie per la tutela
della salute e il sostegno all'economia
Il decreto «Cura Italia»

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto «Cura Italia»

Brevi note introduttive

Si segnala la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, del **Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – cd. decreto “Cura Italia”** – recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Il decreto interviene con provvedimenti su **quattro fronti principali**, nello specifico:

- «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale*», Titolo I, art. 1 e ss.;
- «*Misure a sostegno del lavoro*», Titolo II, art. 19 e ss.;
- «*Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*», Titolo III, art. 49 e ss.;
- «*Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese*», Titolo IV, art. 60 e ss..

A tali disposizioni, si aggiungono **ulteriori misure settoriali** – «*Ulteriori Disposizioni*», Titolo V, art. 72 e ss..



Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto «Cura Italia»

Brevi note introduttive

Nelle *slides* che seguono proponiamo un quadro focalizzato alle misure di emergenza **in materia societaria** (regolate, come vedremo, dall'art. 106 del Decreto Legge). Tali misure sono state introdotte a seguito della straordinaria necessità e la forte urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo «*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese*».

Si analizzeranno, in particolar modo, le disposizioni relative allo **svolgimento delle assemblee di società** il cui obiettivo, perseguito per il tramite di un sistema di deroghe alle disposizioni di legge e statutarie in materia, è quello di impedire situazioni di assembramento.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.



Le fonti normative

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. decreto «Cura Italia»

Entrata in vigore: 17 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato il **decreto legge 17 marzo 2020, n. 18** - c.d. decreto «**Cura Italia**» (di seguito, il «**Decreto**») – recante «*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Il Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi in data 16 marzo 2020, è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020** e da tale data, pertanto, entrano in vigore i suoi effetti.



Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. decreto «Cura Italia»

Entrata in vigore: 17 marzo 2020

LE PREVISIONI NORMATIVE:

Il Decreto riporta alcune disposizioni che, alla luce del richiamato stato di necessità ed urgenza, recano misure eccezionali, in deroga alla normativa generale prevista dal codice civile e - per quanto attinente alle società con azioni quotate - dal D. Lgs. n. 58/98 «TUF», in materia assembleare.

LA RATIO LEGIS:

Le deroghe mirano, in larga misura, ad assicurare lo svolgimento di riunioni senza la necessità di **assembramenti di persone**, in linea con l'intera legislazione di emergenza finora rilasciata.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Tali disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del decreto «Cura Italia», alle assemblee convocate entro **il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'epidemia da COVID-19.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Convocazione

Convocazione

Termini previsti per la convocazione

Art. 106, comma 1, del decreto «Cura Italia»

LA DISCIPLINA ORDINARIA:

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 2364, comma 2, e 2478-*bis* cod. civ., il bilancio d'esercizio – (i) redatto dagli amministratori e da questi comunicato con la relazione al collegio sindacale (laddove previsto) almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che (ii) deve approvarlo e (iii) rimane a disposizione dei soci, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea. - deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione **entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale**, salvo il maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) previsto dallo statuto.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, le società quotate di diritto Italiano pubblicano altresì una relazione finanziaria semestrale.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Convocazione

Termini previsti per la convocazione

Art. 106, comma primo, del decreto «Cura Italia»

LE NOVITA:

Il Decreto prevede una **posticipazione del termine finale di convocazione** dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

L'art. 106, comma 1, del decreto prevede infatti che, *«in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse statuizioni statutarie, l'assemblea è convocata **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio**».*

Il termine finale di approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2019 per le società di diritto italiano è **eccezionalmente prorogato al 30 giugno 2020**. Restano invariati tutti restanti termini (ivi inclusi quelli relativi al progetto di bilancio, ex art. 2428 del codice civile), da accordarsi di conseguenza.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Intervento in assemblea

Svolgimento

Intervento ed esercizio del diritto di voto

Art. 106, comma secondo, del decreto «Cura Italia»

LA DISCIPLINA ORDINARIA:

Si ricorda che ai sensi degli artt. 2370, comma 4, e 2479-*bis*, comma 4 e 2538, comma 6, del cod. civ., **l'intervento all'assemblea** (nell'ambito delle seguenti società: S.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici) può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, mentre **l'espressione del diritto di voto** può avvenire per corrispondenza o, alternativamente, in via elettronica (in tale ultimo caso, il socio si considera legittimamente intervenuto in assemblea).

A tal fine, è necessario che le modalità poc'anzi descritte siano accompagnate da **un'esplicita previsione statutaria**.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Svolgimento

Intervento ed esercizio del diritto di voto

Art. 106, comma secondo, del decreto «Cura Italia»

LE NOVITA:

Il Decreto estende a tutte le società la possibilità che i soci possano esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, **anche in assenza di un'esplicita previsione statutaria**, purché ne venga fatta espressa menzione nell'avviso di convocazione.

Inoltre, come già anticipato dalla **Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano**, in data 11 marzo 2020 – che sottolinea come le clausole statuarie che prevedono la presenza di presidente e segretario nel luogo di convocazione non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, *«potendosi in tal caso redigersi successivamente il verbale assembleare»* - le assemblee potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Società a responsabilità limitata

S.r.l.

Consultazione scritta

Art. 106, comma terzo, del decreto «Cura Italia»

LA DISCIPLINA ORDINARIA:

Si ricorda che ai sensi degli artt. 2479, comma 4, del cod. civ., in assenza di un'esplicita previsione statutaria ed in ogni caso con riferimento alle decisioni dei soci aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo ovvero operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, di cui all'art. 2479, comma 2, *sub* numeri 4) e 5), del cod. civ., debbono essere in ogni caso adottate **con metodo assembleare**.

Ai sensi dell'art. 2479, comma 3, del cod. civ., infatti, lo statuto può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate senza necessità di un «passaggio» assembleare, mediante cioè **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto**.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

S.r.l.

Intervento ed esercizio del diritto di voto

Art. 106, comma secondo, del decreto «Cura Italia»

LE NOVITA:

Il Decreto estende a tutte le società a responsabilità limitata, anche in deroga all'art. 2479, comma 4, cod. civ. e alle diverse previsioni statutarie, la possibilità che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Le previsioni in parola prevedono quindi un meccanismo particolarmente snello per le società a responsabilità limitata, le quali potranno omettere il ricorso al metodo assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del cod. civ., anche per decisioni di **particolare rilevanza** sugli elementi strutturali dell'accordo tra soci, come, ad esempio, decisioni aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo ex art. 2479, comma 2, cod. civ..



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Emittenti quotati

Rappresentante designato dalla società

Art. 135-undecies del TUF

LA DISCIPLINA ORDINARIA:

Si ricorda che ai sensi degli art. 135-undecies, comma 1, del TUF, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto (il «**Rappresentante**») al quale i soggetti legittimati possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una **delega con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, **salvo che lo statuto disponga diversamente**.

Si ricorda altresì che la delega, che ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto al rappresentante ed è sempre revocabile entro la fine de secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, viene conferita mediante la sottoscrizione di un **modulo** il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Rappresentante designato dalla società

Art. 135-undecies del TUF

LE NOVITA:

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, le società quotate possono:

- designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il Rappresentante **anche ove lo statuto disponga diversamente**;
- Le medesime società possono altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il Rappresentante**.

Al predetto Rappresentante, inoltre, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto.



Dati aggiornati al 18 marzo 2020

Avviso di convocazione

Ai fini della corretta applicazione delle disciplina testé riportata, pertanto, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà indicare che, **ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:**

- l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il rappresentate** designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
- al predetto rappresentate **possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe** ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies* del TUF;
- Gli Amministratori ed i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati, potranno intervenire in Assemblea mediante **mezzi di telecomunicazioni**, ad eccezioni di coloro ai quali spetta il diritto di voto.



Materiali e documentazione

Materiali e documentazione



Condividiamo alcuni documenti utili

- Testo del Decreto: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18](#)

Informazioni utili

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato delle FAQ di spiegazioni sui precedenti decreti emergenziali di volta in volta emanati.

Rimandiamo al sito, senza qui riportarle, confidando nel loro aggiornamento

- FAQ: [FAQ](#)

Condividiamo inoltre la seguente documentazione:

- Testo del Decreto: [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18](#)

Contacts



Avv. Francesco Dagnino, Ph.D, L.L.M. - Founding Partner

Avv. Andrea Cazzani - Partner

Thanks for your interest.



milano@lexia.it



[\(+39\) 02 3663 8610](tel:+390236638610)



[LinkedIn](#)

MILANO

Via dell'Annunciata, 23/4
20121 Milano

T (+39) 02 3663 8610

E milano@lexia.it

ROMA

Piazza del Popolo, 3
00187 Roma

T (+39) 06 3265 0892

E roma@lexia.it

PALERMO

Via Quintino Sella, 77
90139 Palermo

T (+39) 091 3090 62

E palermo@lexia.it